



Prot. ct/1/2014/LL.PP

Chieti li, 05.04.2014

### **L'avvalimento plurimo**

E' stato affermato che la possibilità dell'avvalimento plurimo è conforme all'obiettivo dell'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, a vantaggio non solo degli operatori economici, ma anche delle amministrazioni aggiudicatrici. Conseguentemente è illegittimo il divieto, per gli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese. Per quanto sopra, quindi, **il comma 6 dell'art. 49 del Codice dei contratti di cui al D. Leg.vo 163/2006**, che prevede tale divieto, è incompatibile con la Direttiva europea 2004/18/CE e, di conseguenza, **deve essere disapplicato nell'ordinamento giuridico interno**.

Con il Comunicato del Presidente in data 20/03/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31/03/2014, l'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici ne prende atto, fornendo anche alcune **indicazioni operative per le stazioni appaltanti**:

- l'articolo 49, comma 6, del Codice va disapplicato, e quindi è ammessa, in sede di gara, la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria;
- può fare eccezione il caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, che deve peraltro essere **adeguatamente motivata dalla stazione appaltante**, in seno alla delibera o determina a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara.

In pratica in questo caso, la l'amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o eventualmente da un numero limitato di operatori economici, chiaramente specificando nel bando o nella lettera di invito qual è il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica che deve essere posseduta dall'operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara.

(Fonte Legislazione Tecnica)

Commissione Territorio  
Architetto **Marcello Borrone**